



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255

E-mail Servizio Territorio e Ambiente: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Servizio:

Territorio e Ambiente

Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. 4168/1986

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 709 DEL 06/06/2019

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6. Sanatoria edilizia, Legge 47/85 e successive integrazioni e modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

VISTA la domanda avanzata da SAIENNI SALVATORE, nato ad ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 28/04/1929 e deceduto in data 15/08/2012, c.f. SNNSVT29D28A437H, in data 11/08/1986, assunta al protocollo al n. 4168/1986, ed integrata da Onesi Angela, c.f. NSONGL32A64A437M, vedova di Saienni Salvatore, nata ad ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 24/01/1932, in data 23/10/2018, assunta al protocollo al n. 10652/2018, per i lavori di "Sanatoria abusi edilizi - Condono Edilizio - L. 47/85" in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al Foglio 18 p.lla 583 sub 1 e 2 ed Ubicato in FRAZIONE BORGO n. 19;

VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano-Paesistico-Ambientale-Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R n. 197 del 3/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

Premesso:

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L..R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.01.2019, protocollo n. 1215 del 30/01/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio Territorio e Ambiente, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACCERTATO che l'opera è esente dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. ai sensi dell'art. 11 lett. d delle N.T.A. del P.R.G. Comunale, in quanto trattasi di condono edilizio ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 28/02/1985 n. 47;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148

del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2001 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere dall'01/01/2015 la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7);

VISTO il parere della Commissione locale per il Paesaggio di cui al verbale n. 04 del 15/03/2019 del seguente tenore:

- Delibera di esprimere: parere favorevole;

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 3628 del 20/03//2019 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopracitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 commi 5 e 8 del D.Lgs.42/2004;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. n. 11501 del 30/05/2019, acquisito al prot. com. n. 6204 in data 30/05/2019, del seguente tenore letterale:

"esprime parere favorevole al mantenimento delle opere di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate in oggetto.

Prima dell'eventuale rilascio del condono edilizio codesto Ente vorrà, nell'esercizio delle proprie competenze, verificare che i lavori eseguiti corrispondano effettivamente a quanto dichiarato e rappresentato negli elaborati trasmessi, oltre che successivamente applicare l'importo delle sanzioni previste secondo le norme vigenti in materia, comunicandole alla scrivente".

VISTO che questo Ente ha provveduto all'applicazione della sanzione pecuniaria così come prevista dall'art. 167 del D.lgs 42/2004, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 (ex legge 1497/399 in base al D.M. del 26/03/1970);

CONSIDERATO inoltre che il richiedente ha provveduto, in data 04/06/2019, al pagamento della indennità pecuniaria pari ad **euro 675,70**, determinata dallo scrivente ufficio con Atto Tecnico prot. n° 6291 del 03/06/2019, così come prevista dall'art. 167 del D.lgs 42/2004, e determinata ai sensi del Decreto del Min BBCC del 26/09/1997 e della DGC n. 67 del 08/05/2003.

- Visto l'art. 1 sexies del D.L. n. 55 del 29/05/2018;
- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
- Visto il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137);
- Visto il D.lgs. 63 del 2008;
- Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;

- Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
- Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
- Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n. 1497/39), i lavori di:

"Sanatoria abusi edilizi - Condonò Edilizio - L. 47/85" - come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. **Relazione tecnica esplicativa;**
2. **Documentazione fotografica;**
3. **Tavola disegni esplicativi relativi allo stato autorizzato dell'immobile ed allo stato attuale;**
4. **Relazione paesaggistica;**
5. **Precedente edilizio (elaborati grafici relativi al progetto assentito n. 322 del 22/01/1974; Nulla Osta per esecuzione dei lavori edili del 22/01/1974; Autorizzazione di abitabilità del 03/12/1974; Parere favorevole della soprintendenza del 24/11/1973;)**

I quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato.

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.lgs. 42 del 22.01.2004:
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio
 - alla Provincia di Ascoli Piceno servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP
 - alla Comunità Montana del Tronto;
 - alla ditta richiedente

ONESI ANGELA, già SAIENNI SALVATORE, nata ad ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 24-01-1932, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP) - FRAZIONE BORGO N.19 -, c.f. NSONGL32A64A437M, c/o Professionista Geom. Guerino Fiori: guerino.fiori@geopec.it

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fiori Mauro

